


**ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
SULLA CESSIONE A TITOLO GRATUITO DI FERIE E/O PERMESSI
("FERIE/PERMESSI SOLIDALI")**

La sottoscritta Alessandra Dotoli, la quale agisce nel presente atto nella qualità di Responsabile delle Risorse Umane della Codess FVG Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale in Udine, Viale n. Trieste 89, Partiva Iva 02122950302C.F., assistita da Federica Visentin in qualità di Responsabile Relazioni Industriali della Legacoop FVG;

e

Il Direttivo Provinciale UIL FPL Bernardis Paolo
Il Direttivo Provinciale CISL FP Fiorella Luri
Il Direttivo Provinciale CGIL FP Maria Immacolata Cartolano



Premesso che:

- (a) tutte le Parti del presente accordo sono consapevoli che le ferie sono un diritto costituzionalmente garantito, diritto irrinunciabile nella misura prevista dall'art. 10 D.Lgs. 08.04.2003 n. 66 (quattro settimane all'anno con possibilità, ai sensi del CCNL applicato, di differimento di due settimane entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione);
- (b) le Parti intendono con il presente accordo – salvo il rispetto del limite riportato al precedente comma 1 – salvaguardare il benessere dei lavoratori occupati presso la Società, agevolando la conciliazione tra la vita privata e il lavoro con particolare riferimento ai lavoratori che si trovano nella situazione di dover accudire un familiare affetto da patologie richiedenti costanti cure;
- (c) l'art. 24 del D.Lgs. 151/2015 ha previsto – salvi i limiti di cui sopra – la possibilità per i lavoratori dipendenti di cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie maturate presso il medesimo datore di lavoro, a favore di colleghi aventi necessità di assistere figli minori che, per le particolari condizioni di salute, richiedono cure costanti;
- (d) il predetto articolo 24 rinvia – per la disciplina – ai CCNL applicati;
- (e) il CCNL applicato dalla Società (CCNL Coop Sociali) non ha ancora recepito la fattispecie dettando una apposita disciplina;
- (f) in tale contesto, è interesse delle parti disciplinare l'istituto mediante il seguente accordo collettivo di carattere aziendale, in attesa che venga emanata una disciplina di carattere nazionale;
- (g) tenuto conto che la cessione delle ferie/permessi regolata dal presente accordo è basata sulla volontarietà dei lavoratori, tenuto conto delle diverse situazioni di carattere affettivo/familiare in cui un lavoratore potrebbe venirsi a trovare e tenuto altresì conto che la limitazione normativa relativa ai soli "figli minori" appare altamente limitante e – in alcuni casi – idonea a creare discriminazioni che appaiono non giustificate, è interesse e volontà delle Parti estendere l'applicazione dell'istituto anche ai casi in cui l'assistenza debba essere prestata a soggetti diversi dai soli figli minori, alle condizioni qui stabilite;

**tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente Accordo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue**

Articolo 1

Ambito di applicazione, decorrenza e durata.

1. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori dipendenti della Società, qualunque sia il tipo di contratto di lavoro in essere con la stessa, purché rientrante nel novero del lavoro subordinato.
2. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità triennale ovvero, se anteriore, sino al momento in cui venga introdotta una disciplina di carattere collettivo nazionale; in quest'ultima ipotesi, o comunque alla scadenza del termine triennale, le Parti si impegnano a re-incontrarsi per valutare l'eventuale rinnovo/rinegoziazione del presente accordo anche, eventualmente, in aderenza a quanto previsto dalla normativa nazionale ovvero, comunque, al fine di apportare allo stesso le eventuali modifiche si rendessero necessarie e/o opportune a seguito dell'esperienza maturata nel periodo sperimentale sopra indicato.
3. Le Parti prendono atto che – decorso il termine di cui al precedente articolo 2 – non vi è alcun obbligo di rinnovo.

Articolo 2


Contenuto dell'accordo. Richiesta e requisiti. Modalità di donazione.

1. Ferma l'irrinunciabilità al godimento delle ferie nella misura stabilita dall'art. 10 D.Lgs. 66/03 richiamato in premessa, i soci lavoratori dipendenti della Società possono donare volontariamente e in piena libertà ai dipendenti della Società che ne abbiano fatta richiesta e che soddisfino i requisiti per accedere alla fruizione, come sotto stabiliti, le ferie maturate eccedenti la misura prevista dal predetto articolo 10. Analogamente, la donazione potrà riguardare anche le ore maturate di permesso non retribuito, con prelievo dal monte ore permessi del donante.
2. Il quantitativo minimo cedibile è pari ad un'ora per il caso dei permessi e ad un giorno per il caso delle ferie.
3. Le richieste di poter beneficiare delle ferie/permessi solidali, dovranno essere inoltrate all'Ufficio Risorse Umane da parte dei lavoratori dipendenti che, una volta esaurite le proprie dotazioni di ferie e permessi, banca ore, ex festività, abbiano necessità di continuare ad assentarsi per assistere uno o più dei seguenti soggetti (in seguito indicati quali "soggetto beneficiario"):
 - a. parenti e/o affini, minorenni o maggiorenni, fino al secondo grado anche non conviventi;
 - b. parenti e/o affini, minorenni o maggiorenni, di qualunque grado, ove conviventi;
 - c. soggetti non parenti/ affini (conviventi, figli di conviventi, genitori di conviventi etc.), minorenni o maggiorenni, purché inseriti nello stato di famiglia del richiedente e/o comunque residenti anagraficamente nella medesima residenza del richiedente;

Il richiedente dovrà produrre all'Ufficio Risorse Umane ogni documento/certificazione utile a comprovare lo stato di malattia del beneficiario e la necessità di assistenza; l'Ufficio Risorse Umane, qualora ritenesse non sufficiente la documentazione prodotta, potrà richiedere integrazioni della stessa. All'atto della richiesta, il richiedente dovrà produrre anche modulo di autorizzazione al trattamento dei dati personali del soggetto beneficiario, dallo stesso sottoscritto.

Le richieste verranno vagliate nella fase istruttoria dall'Ufficio Risorse Umane e successivamente convalidate dal Consiglio di Gestione. Ove, le stesse risultino ammissibili, verrà comunicata l'avvenuta richiesta ai Lavoratori dipendenti in forma anonima, al fine di raccogliere eventuali donazioni.

4. Durante il periodo sperimentale di cui al precedente articolo 1, la donazione delle ferie/permessi potrà essere attuata unicamente a fronte della comunicazione da parte dell'Ufficio Risorse Umane della Società della presentazione di una richiesta. In assenza di richieste non sarà possibile procedere alla donazione di ferie/permessi. Le donazioni potranno essere effettuate mediante semplice comunicazione a mezzo mail (personale@codessfvg.it) recante la quantità di giorni/ore di ferie/permesso oggetto di donazione. Qualora la donazione venga operata in violazione della soglia minima prevista dall'art. 10 D.Lgs. 66/03, l'Ufficio Risorse Umane provvederà a decurtare automaticamente la richiesta limitando la donazione all'eventuale eccedenza rispetto alla soglia irrinunciabile normativamente prevista.
5. La fruizione delle ferie/permessi solidali è consentita fino ad un massimo equivalente a 60 giornate; al fine del computo verranno cumulati i periodi di ferie e permessi goduti da ciascun lavoratore.
6. L'Ufficio Risorse Umane garantirà l'anonimato dei soggetti donanti; tutte le operazioni verranno svolte nel pieno rispetto della normativa dettata in materia di trattamento dei dati personali.
7. La donazione viene effettuata su base puramente volontaria e libera; la donazione non darà diritto ad alcun corrispettivo né, comunque, ad altra attribuzione di sorta. La donazione non potrà in alcun caso comportare costi aggiuntivi per la Società. Parimenti, anche la mancata donazione, non potrà essere valorizzata in alcun modo.
8. Qualora – alla fine di ciascun anno – dovessero residuare ferie/permessi non goduti da parte del donatario, le stesse verranno restituite ai donanti; a tal fine, i giorni/ore donati verranno utilizzati secondo un criterio temporale (verranno, pertanto, utilizzati per primi i giorni/ore dei lavoratori che hanno effettuato le donazioni per primi, secondo le tempistiche di ricevimento della comunicazione di donazione da parte dell'Ufficio Risorse Umane).
9. Le OO.SS. e le RSA/RSU – durante il periodo sperimentale indicato al precedente articolo 1 - potranno richiedere alla Società periodici aggiornamenti – in forma anonima e aggregata – sul funzionamento dell'istituto qui disciplinato.
10. Sono esclusi dalla possibilità di richiedere ferie/permessi solidali i lavoratori già beneficiari di permessi e/o agevolazioni ai sensi della l. 104 del 05.02.1992 ovvero i lavoratori che abbiano ottenuto una riduzione di orario di lavoro per lo stesso soggetto beneficiario cui si riferisce la richiesta delle ferie/permessi solidali.



Articolo 3


Disposizioni finali e conclusive.

1. La Società si obbliga ad informare prontamente la RSA/RSU circa eventuali difficoltà/criticità riscontrate nell'applicazione del presente accordo; in tal caso le Parti si incontreranno – nel più breve tempo possibile – al fine di esaminare la problematica e apportare, in caso di condivisione, al presente accordo le eventuali modifiche reputate necessarie e/o opportune.


Letto, confermato e sottoscritto.

Udine, 14 maggio 2019

p. Codess FVG Cooperativa sociale Onlus




p. Legacoop FVG



p. Uil FPL ^{FVG} provincia di Udine



p. CGIL FP provincia di Udine



p. CISL FP ^{FVG} provincia di Udine

